

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 2303

L.R. N.17/2017-Approvazione schema di contratto da stipularsi tra la Regione ed i Direttori Generali degli IRCCS pubblici del SSR.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Responsabile A.P. "Costituzione e verifica organi Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria", dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie del Governo e dell'Offerta, riferisce quanto segue.

Con la Legge Regionale 29 maggio 2017, n. 17 è stata approvata la nuova disciplina regionale in materia di Organizzazione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia, e sono state conseguentemente abrogate le precedenti disposizioni regionali dettate dall'art. 14 della L.R. n. 12/2005.

La predetta L.R. n. 17/2017 s.m.i, in particolare, ha modificato radicalmente rispetto al passato le modalità di nomina del Direttore generale dell'Istituto, che a norma dell'art. 5, commi 1 e 2, *"è nominato con provvedimento del Presidente della Regione, sentito il Ministro della Salute"* ed è titolare di un rapporto di lavoro *"esclusivo, ha durata non inferiore a tre e non superiore ai cinque anni e regolato da apposito contratto di diritto privato secondo lo schema approvato dalla Giunta Regionale"*.

Occorre dunque procedere all'approvazione dello schema di contratto da stipularsi tra Regione e Direttori Generali degli IRCCS pubblici del S.S.R. ai sensi della citata L.R. n. 17/2017, s.m.i, Allegato 1) al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale e comprensivo dell'elenco degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/01 e s.m. i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal funzionario istruttore, dal Responsabile A.P., dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate:

- Di approvare, ai sensi della L.R. n. 17/2017, lo schema di contratto da stipularsi con i Direttori Generali

degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici del SSR, comprensivo dell'elenco degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, Allegato 1) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

- Di dare mandato al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR della Sezione Strategie del Governo e dell'Offerta per tutti gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente provvedimento.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

All.1



**REGIONE
PUGLIA**

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE REGOLANTE IL RAPPORTO CON IL DIRETTORE GENERALE DI ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA PUGLIA.

Tra

il dott. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della Regione Puglia (C.F. 80017210727) nella sua qualità di Presidente *pro-tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33

e

il dott. _____, nato a _____ il _____, residente a _____, C.F. _____, nominato Direttore generale dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) _____ con D.P.G.R. n. _____ del _____

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

(OGGETTO)

1. La Regione Puglia, ai sensi della Legge Regionale n. 17/2017, conferisce l'incarico di Direttore generale dell'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) _____ al Dott. _____.

ART. 2

(NATURA DELL'INCARICO)

1. Il Direttore generale si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Istituto, le funzioni stabilite dal D.Lgs. n. 288/03 s.m.i., dall'Intesa Stato-Regioni dell'1/7/2004 e dalla Legge Regionale n. 17/2017, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento nazionale e regionale o da atti di programmazione nazionale e regionale in materia.



ART. 3
(RESPONSABILITÀ)

1. Il Direttore generale si impegna a rispettare la programmazione nazionale e regionale in materia, nonché a dare attuazione agli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto sulla base della suddetta programmazione.
2. Il Direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 s.m.i., è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.
3. Il Direttore generale è tenuto a garantire la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 4
(OBIETTIVI)

1. Il Direttore generale è tenuto al rispetto degli obiettivi di mandato individuati con il Decreto Presidenziale di nomina nonché degli obiettivi annuali di salute ed assistenziali fissati dal Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto.
2. Il Direttore generale è tenuto altresì al rispetto degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti dalle norme nazionali e regionali, riportati in allegato al presente contratto.

ART. 5
(VALUTAZIONE DI METÀ MANDATO)

1. Il Direttore generale è sottoposto alla valutazione di metà mandato, finalizzata alla conferma o meno dell'incarico dello stesso fino alla sua naturale scadenza, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 5, comma 4, della Legge Regionale n.17/2017.
2. Le modalità di espletamento della valutazione di metà mandato saranno stabilite dalla Giunta Regionale negli atti deliberativi di avvio del procedimento, in analogia a quelle utilizzate per la valutazione di metà mandato dei Direttori generali delle Aziende del S.S.R.

ART. 6
(COMPENSO)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'Istituto corrisponde, a carico del proprio bilancio, al Direttore generale – nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 502/1995 s.m.i. nonché con le eventuali decurtazioni previste dalla normativa vigente ed in applicazione degli atti regionali in materia di trattamento economico dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR della Puglia – un compenso annuo omnicomprendivo pari ad € _____ al lordo di oneri e ritenute di legge.
2. Il predetto trattamento economico è omnicomprendivo, includendo anche le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Istituto, ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare.
3. Spetta altresì al Direttore generale, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello C, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute per lo svolgimento di attività inerenti le proprie funzioni istituzionali: in tal caso, l'Istituto provvede alla liquidazione delle spettanze sulla base delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate.



4. Il trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo è integrato – ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, co. 7, della L.R. n. 17/2017 e dell'art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. – di un'ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione da parte del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dal Direttore generale rispetto agli obiettivi annuali di salute ed assistenziali allo stesso assegnati.

ART. 7
(DURATA)

1. L'incarico ha durata di anni _____
2. La Giunta Regionale può, per motivate esigenze organizzative o gestionali, modificare la sede di assegnazione relativa all'incarico conferito con il presente contratto, spostando il Direttore generale presso altra Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale per la residua durata del contratto, previa acquisizione degli eventuali pareri previsti per la tipologia di Azienda o Ente di destinazione. In tal caso, nulla è dovuto al Direttore generale a fronte della suddetta mobilità interaziendale.
3. In caso di riconversione o accorpamento dell'Istituto, anche a seguito del venir meno del carattere scientifico di quest'ultimo, laddove non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2 il presente contratto si intende risolto contestualmente all'entrata in vigore della norma stessa.
4. In caso di rinuncia anticipata all'incarico, è fatto obbligo al Direttore generale di darne preavviso almeno 60 giorni prima, a mezzo raccomandata, al Presidente della Giunta Regionale.

ART. 8
(DECADENZA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO)

1. Nel caso in cui ricorrano gravi e comprovati motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di manifesta violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione, il Presidente della Regione, previa contestazione formale dell'addebito all'interessato ai sensi della L. 241/1990 s.m.i., risolve il presente contratto dichiarando la decadenza del Direttore generale e provvedendo alla sua sostituzione.
2. La decadenza opera inoltre in caso di accertamento del mancato raggiungimento degli obiettivi vincolanti di cui all'art. 4, comma 2, del presente contratto. In tal caso si applicano le procedure di cui al precedente comma 1.
3. Il venir meno del rapporto fiduciario tra Presidente della Regione e Direttore generale integra la fattispecie dei gravi motivi di cui al comma precedente, determinando la risoluzione del contratto.
4. In caso di esito negativo della verifica di metà mandato degli obiettivi assegnati al Direttore Generale con l'atto di nomina, l'impossibilità di procedere alla conferma dell'incarico comporta la risoluzione del presente contratto e, conseguentemente, la decadenza dalla nomina. In tal caso si applicano le medesime procedure per la decadenza del Direttore generale di cui al precedente comma 1.
5. In tutti i casi di cessazione dell'incarico previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto, nulla è dovuto al Direttore generale a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o cessazione.
6. La condanna con sentenza anche non passata in giudicato del Direttore generale per i reati di concussione, corruzione, malversazione, falso in atto pubblico e truffa, nonché la condanna con sentenza anche non passata in giudicato per reati commessi con dolo o colpa grave, o con l'abuso all'esercizio delle funzioni di Direttore generale, comporterà la risoluzione di diritto del contratto senza contestazione e/o preavviso.



7. Il rinvio a giudizio per i reati di cui al precedente comma 5 nonché per altri reati commessi anche al di fuori dell'esercizio delle funzioni di Direttore generale, potrà essere valutato ai fini di quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo.

ART. 9
(TUTELA LEGALE)

1. In sede di procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle proprie funzioni, l'Istituto assume a proprio carico – a condizione che non sussista conflitto d'interessi – ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio.
2. In caso di condanna del Direttore generale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Istituto ripete tutti gli oneri sostenuti per la difesa del Direttore generale in ogni grado di giudizio.

ART. 10
(NORMA FINALE E DI RINVIO)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto e non disciplinato dal D.Lgs. n. 288/03 s.m.i., dall'Intesa Stato-Regioni dell'1/7/2004 e dalla normativa regionale in materia, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.
2. Il presente contratto riceverà automaticamente le disposizioni normative statali o regionali che dovessero successivamente intervenire a modificare la disciplina della materia, anche in caso di variazione del compenso pattuito.

ART. 11
(FORO COMPETENTE)

1. In caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto, il foro competente è quello di Bari.


ART. 12
(REGISTRAZIONE)

1. Il presente contratto, redatto in carta semplice, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Le spese di registrazione saranno a carico del Direttore generale dell'Istituto.

Bari, li

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

IL DIRETTORE GENERALE



APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto dott. _____, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva espressamente ed in particolare, ai sensi e per effetto dell'art. 1341, co. 2 del Codice Civile, le clausole contrattuali di cui agli artt. 3 ("Responsabilità"), 4 ("Obiettivi"), 6 ("Compenso"), 7 ("Durata"), 8 ("Decadenza e risoluzione del rapporto") e 10 ("Norma finale e di rinvio").

Bari, lì.....


Il Direttore Generale

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto dott. _____, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 – Codice privacy, autorizza la Regione Puglia al trattamento dei dati personali per le finalità correlate al presente contratto.

Bari, lì.....

Il Direttore Generale



All. 1.1.**OBIETTIVI VINCOLANTI A PENA DI DECADENZA D.G. IRCCS (con indicazione a margine delle fonti normative di riferimento).**

1) Invio informatico trimestrale alla Regione, al Ministero dell'Economia e Finanze ed al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale.
[Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006), art. 1, co. 274].

2) Garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione o, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio, presentazione di un piano contenente indicazione delle misure idonee a ricondurre la gestione al predetto equilibrio, ovvero entro i limiti delle assegnazioni effettuate annualmente attraverso il Documento di Indirizzo Economico Funzionale delle Aziende ed Enti del SSR (DIEF).

La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio comporta automaticamente il blocco delle assunzioni del personale dell'azienda e dell'affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario per l'esercizio in corso. La riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati deve essere assicurata entro il 30 settembre qualora la situazione di disequilibrio sia stata certificata nel primo o nel secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo o quarto trimestre; in caso contrario la Regione dichiara la decadenza dei direttori generali.

Qualora per esigenze straordinarie si renda necessario assumere iniziative di gestione comportanti spese non previste ed incompatibili con gli obiettivi, i direttori generali devono ottenere preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale, fatti salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti e i casi in cui ricorra il pericolo di interruzione di pubblico servizio per i quali le Aziende danno comunicazione alla Giunta Regionale entro i successivi quindici giorni.

La decadenza opera, in particolare, nei seguenti casi:

- a) mancata o incompleta presentazione della certificazione di accompagnamento del Conto Economico trimestrale;
- b) mancata presentazione del piano di rientro nei termini definiti dalla Regione all'art. 33 della L.R. 38/1994 s.m.i.;
- c) mancata trasmissione alla Regione del piano di rientro ovvero esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro [art. 1, commi 528, 534 e 535, della Legge n. 208/2015];
- d) mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31 dicembre, come sopra indicato.

[D.Lgs. 502/1992 s.m.i., art. 3-bis, co. 7; L.R. 38/1994, art. 33, co. 2; L.R. 28/2000, art. 24, co. 2; L.R. n. 32/2001, art. 10; L. 289/2002, art. 52, co. 4, lett. d); Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, art. 6, co. 2, recepita dalla L. 266/2005 (Finanziaria 2006), art. 1, co. 274- art. 1, Legge n. 208/2015, commi 528, 534 e 535].

3) Rispetto delle leggi e del principio di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione.

[D.Lgs. 502/1992 s.m.i., art. 3-bis, co. 7].

4) Acquisto di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato e rispetto delle disposizioni regionali in materia di programmazione delle acquisizioni di lavori, beni e servizi con ricorso al Soggetto aggregatore.

Le Aziende sanitarie e ospedaliere, singolarmente o in forma aggregata, per l'acquisto di beni e servizi hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro attraverso la CONSIP per tutte le categorie merceologiche pubblicate sul relativo sito Internet, ovvero di utilizzare i relativi parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. Le stesse Aziende, ove disattendano la predetta disposizione, devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni CONSIP [L.R. 14/2001, art. 17].

Per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, inoltre, le Aziende ed Enti del S.S.R. sono tenuti a ricorrere al Soggetto aggregatore regionale secondo le modalità individuate negli atti della programmazione regionale di cui all'art. 21 della L.R. 37/2014, fatte salve le specifiche disposizioni nazionali che consentono il ricorso ad altre centrali di committenza e l'utilizzo di altri strumenti telematici. Tuttavia, nelle more dell'approvazione del Piano Regionale delle Attività Negoziali e della conseguente predisposizione di un Piano aziendale annuale delle acquisizioni di lavori, beni e servizi, le Aziende ed Enti del S.S.R. possono continuare a provvedere autonomamente all'acquisizione di lavori, beni e servizi, a condizione che gli atti indittivi delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi ed i conseguenti contratti stipulati con gli operatori economici risultati aggiudicatari prevedano espressamente la facoltà delle Aziende ed Enti di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite. In ogni caso, è conveniente l'acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni stipulate nel quadro stipulati dal Soggetto aggregatore. Non si fa luogo al recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinuncia al contratto.



contratto al fine di allinearlo con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi-quadro stipulati dal Soggetto aggregatore [L.R. 37/2014, artt. 20 e 21].

5) **Garanzia dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.**

[L. 120/2007, art. 1, co. 7]

6) **Garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento nel Sistema Informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali.**

[L.R. 4/2003, art. 32, co. 2]

7) **Attivazione di iniziative per il monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica**, ai fini di una sua riconduzione verso i valori di riferimento.

[D.L. n. 347 del 18/9/2001 convertito in L. 405/2001; *Delibera di Giunta Regionale n. 1718 del 19/11/2004*]

8) **Conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali**, definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari ed al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

[L. 190/2014 (*Legge Stabilità 2015*) art. 1, comma 567; art. 3-bis, co. 5 e 7-bis, del D.Lgs. 502/92, come modificato dall'art. 4, co. 1, lett. b) del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189].

